

## MM No. 12-23 RIGUARDANTE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL FONDO SOCIALE

All'onorevole  
Consiglio comunale  
Val Mara

Gentile signora Presidente,  
Gentili signore, Egregi signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il Regolamento comunale per poter disporre di un fondo sociale.

### Premessa

La legge sull'assistenza sociale (Las) dà la possibilità ai Comuni di elaborare un'apposita base legale che permetta di garantire prestazioni finanziarie puntuali a chi per svariate ragioni si trova ad affrontare un disagio momentaneo.


In questi ultimi anni sono aumentate le richieste di aiuto finanziario giunte al Servizio sociale comunale. La maggior parte degli utenti non riesce ad arrivare alla fine del mese e per questo si rivolge al servizio sociale comunale per avviare la procedura di richiesta di assistenza.

In altre situazioni però la richiesta di aiuto finanziario è puntuale per ragioni particolari che necessitano di un aiuto al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo. In questi casi, prima di inoltrare la richiesta al Municipio, il servizio sociale comunale si rivolge alle diverse associazioni che operano sul territorio per sostenere le persone che vivono al limite della povertà e hanno bisogno di aiuto (esempio: soccorso d'inverno Ticino).

Nel caso in cui nemmeno le associazioni riescano a sopperire al bisogno finanziario dell'utente viene attivato il fondo sociale comunale.

Allo stato attuale solo i quartieri di Maroggia e Melano dispongono di un Regolamento riguardante il fondo sociale. Entrambi i regolamenti necessitano di essere rivisti.

Con questo nuovo regolamento, oltre a disporre di una normativa unica per i 3 quartieri, si desidera porre delle basi chiare per definire il ruolo attivo che il Municipio vuole avere in ambito sociale, ponendo anche dei limiti e delle regole.



## Commenti agli articoli

### **CAPITOLO I - GENERALITÀ**

#### **Art. 2 - Scopo**

Lo scopo del nuovo regolamento è quello di migliorare le condizioni di vita dei cittadini in situazioni di particolare disagio economico a carattere temporaneo. In particolar modo si vuole evitare il rischio che i cittadini che dovessero trovarsi temporaneamente in difficoltà a causa di spese di prima necessità a cui non possono far fronte, possano cadere nella spirale del piccolo credito che potrebbe trasformare una situazione di difficoltà economica temporanea in una situazione di difficoltà cronica di carattere finanziario.

Allo stesso tempo si vogliono regolarizzare le richieste di copertura dei costi di sepoltura di cittadini deceduti senza risorse sufficienti a coprire tali spese.

#### **Art. 3 - Natura**

Si definisce le modalità con cui questo contributo può essere elargito e soprattutto che il Municipio ha la facoltà di decidere se l'aiuto finanziario viene concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi. In caso di prestito vengono definite le modalità di restituzione (rateale, totale o parziale). La presa di posizione del Municipio si baserà su una verifica e un rapporto allestito dal servizio sociale comunale.

#### **Art-5 - Diritto all'aiuto**

Vengono definiti gli ambiti per i quali può essere richiesto un contributo finanziario. Considerato che, soprattutto dopo il periodo di pandemia, si presentano sempre più casistiche particolari, con il cpv. 2 let. e si è voluto mantenere una certa autonomia per poter decidere caso per caso. Va indicato che una decisione a riguardo viene sempre presa con cognizione di causa e verificando che la domanda presentata contenga tutta la documentazione richiesta all'art. 14.

#### **Art. 6 - Casi di esclusione**

Vengono definiti anche i casi esclusi dagli aiuti elargiti dal fondo sociale allo scopo di evitare degli abusi e garantire l'aiuto a chi ha veramente bisogno.

### **CAPITOLO II - PRESTAZIONI**

In questo capitolo vengono definiti nel dettaglio i parametri per ogni singolo ambito indicato all'art. 5.


#### **Art. 11 - Spese per le attività a pagamento in ambito scolastico e extrascolastico**

Con messaggio separato vi sottoponiamo per approvazione il regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici, che con l'art. 11 richiama il presente regolamento comunale sul fondo sociale allo scopo di aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà finanziaria.

#### **Art. 12 - Spese per i servizi funerari e la sepoltura**

Il presente articolo è stato inserito per definire meglio il riconoscimento di un contributo finanziario per la copertura di spese funerarie e di sepoltura in linea con le disposizioni emanate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento giusta l'art. 20 della Legge sull'assistenza sociale.

Le spese funerarie costituiscono debiti della successione, e i parenti sono solidalmente responsabili.



Di conseguenza laddove i parenti rinunciano all'eredità e il defunto non dispone di mezzi finanziari (nullatenente), spetta al Comune accollarsene le spese in prima battuta, riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del Codice civile svizzero.

### **CAPITOLO III - PROCEDURA**

#### **Art. 14 Procedura**

L'art. 14 definisce la procedura e l'esame della richiesta. Vengono qui definite le modalità che permettono la raccolta delle informazioni, strumento fondamentale che permette al Comune di acquisire le informazioni necessarie per permettere al Municipio, attraverso l'Ufficio sociale comunale, di avere un quadro completo della richiesta per poter decidere, coerentemente ai fini del presente regolamento, il diritto o meno all'accesso al fondo sociale comunale.

#### **Art. 15-18**

Nei seguenti articoli vengono definiti alcuni principi basilari quali obblighi del beneficiario, restituzione e divieti e vigilanza volti al rispetto degli scopi del presente regolamento.

#### **Dispositivo decisionale**

Ciò premesso e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

#### **decidere:**

- 1) È adottato il Regolamento comunale sul fondo sociale comunale;
- 2) Il Regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre 2023 riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con i migliori ossequi.

Il Sindaco:  
Jean-Claude Binaghi

PER IL MUNICIPIO



La Vice-Segretaria:  
Bianca Bottinelli

Annesso:  
regolamento comunale sul fondo sociale

*Commissioni d'esame: Gestione e Legislazione*

Melano, 12 aprile 2023  
Ris.mun. 222 - 11 aprile 2023



## REGOLAMENTO COMUNALE SUL FONDO SOCIALE

### CAPITOLO I GENERALITÀ

#### Basi legali

**Art. 1** Si richiamano:

- gli art. 53 e 54 della Legge sull'assistenza sociale (Las);
- le disposizioni della Legge organica comunale e relativo Regolamento di applicazione, nonché quelle del Regolamento comunale che ne disciplinano l'adozione e l'entrata in vigore.

#### Scopo

**Art. 2** <sup>1</sup>Il fondo sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo. (art. 53 Las).

<sup>2</sup>Allo stesso tempo si può attingere dal fondo anche per coprire costi di sepoltura di cittadini deceduti senza risorse sufficienti a coprire tali spese.

#### Natura

**Art. 3** <sup>1</sup>Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente che comportano anche un finanziamento a livello comunale.

<sup>2</sup>Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

<sup>3</sup>Il Municipio decide se l'aiuto finanziario concesso è sotto forma di sussidio o prestito senza interessi. In caso di prestito il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

<sup>4</sup>Il Municipio, su preavviso del servizio sociale comunale, può decidere che il rimborso delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, avvenga sotto forma dello svolgimento di un lavoro sociale di pubblica utilità. Tale modalità di rimborso verrà offerta in modo particolare qualora il beneficiario necessiti di un accompagnamento nel reinserimento sociale e nel mondo del lavoro. Nella decisione il Municipio dovrà regolamentare gli obiettivi, i coefficienti di calcolo delle restituzioni in lavoro d'interesse generale, nonché tutto quanto sia ritenuto necessario.

#### Beneficiari

**Art. 4** <sup>1</sup>L'aiuto può essere concesso dal Municipio a persone o famiglie domiciliate da almeno un (1) anno nel Comune al momento della presentazione della domanda, di cittadinanza svizzera o in possesso di un permesso C.

#### Diritto all'aiuto

**Art. 5** <sup>1</sup>Il contributo finanziario del fondo può essere erogato a coloro che trovandosi in un disagio momentaneo, non possono beneficiare di prestazioni di altri Enti pubblici oppure privati.

<sup>2</sup>La prestazione può essere richiesta nei seguenti ambiti:

- a) Spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi
- b) Spese per la salute e odontoiatriche
- c) Spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico
- d) Spese per servizi funerari e di sepoltura
- e) Spese per eventi straordinari o altri bisogni di prima necessità.



<sup>3</sup>Sono per contro escluse spese per prestazioni e altri bisogni di lusso.

<sup>4</sup>Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, segnalino il disagio al servizio sociale comunale, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

### Casi di esclusione

**Art. 6** <sup>1</sup>Le prestazioni del fondo sociale non vengono erogate a:

- a) Persone in mora con il pagamento delle imposte comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) Persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) Cittadini stranieri la cui residenza Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d) Persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo stato, dal comune o da altri enti pubblici o privati;
- e) Persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la legge sulle prestazioni complementari (dell'AVS/AI/LPC), la legge sull'assistenza sociale (Las), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia;
- f) Persone che, pur avendo diritto, rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni;
- g) Le persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi dieci (10) anni.

<sup>2</sup>Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione è in contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi familiari.

<sup>3</sup>È data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di erogare prestazioni anche a persone escluse sulla base del presente articolo.

<sup>4</sup>Eventuali erogazioni straordinarie verranno indicate in forma generica e nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati, all'interno della discussione del consuntivo annuale.

### Dotazione del fondo sociale comunale

**Art. 7** La dotazione del fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del comune.

### Importi massimi

**Art. 8** <sup>1</sup>Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento, ad eccezione delle spese per i servizi funerari e sepoltura (art. 12), sono di CHF 3'000.00 per unità di riferimento di una (1) persona e di CHF 4'000.00 per due (2) persone, per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.00.

<sup>2</sup>Il Municipio ha la facoltà di suddividere il versamento in rate e/o di procedere al pagamento del fornitore della/delle prestazione/i.

## CAPITOLO II PRESTAZIONI

### Spese per alloggi e deposito garanzia

**Art. 9** <sup>1</sup>Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per le spese per alloggio (pigione, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 8.

<sup>2</sup>Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare.

<sup>3</sup>Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.



### Spese per la salute e odontoiatriche

**Art. 10** Il contributo per le spese per la salute e odontoiatriche possono essere riconosciute nei limiti dell'art. 8.

### Spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico

**Art. 11** Il contributo per le spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico possono essere riconosciute nei limiti dell'art. 8.

### Spese per i servizi funerari e la sepoltura

**Art. 12** <sup>1</sup>Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a) Quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma.
- b) Quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito di ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

<sup>2</sup>Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea di ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore e inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

<sup>3</sup>La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale.

<sup>4</sup>Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituto la procedura è avviata d'ufficio.

<sup>5</sup>Il Contributo viene erogato nel medesimo ammontare delle disposizioni USSI in materia di riconoscimento delle prestazioni funerarie per i defunti, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.

<sup>6</sup>Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.

<sup>7</sup>L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale.

<sup>8</sup>Alla richiesta inoltrata dal coniuge superstite, i parenti in linea di ascendente e discendente, fratelli e sorelle deve essere allegato l'atto che attesti la rinuncia all'eredità.

### Eventi straordinari e altri bisogni di prima necessità

**Art. 13** <sup>1</sup>Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione agli ambiti indicati all'art. 4 e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

<sup>2</sup>Il contributo per eventi straordinari e altri beni di prima necessità può essere riconosciute nei limiti dell'art. 8.

## CAPITOLO III PROCEDURA

### Presentazione della domanda

**Art. 14** <sup>1</sup>Per poter beneficiare dell'aiuto bisogna inoltrare al Municipio una domanda che contenga almeno le seguenti indicazioni:

- composizione della famiglia
- contratto d'affitto o costi ipotecari
- ultima decisione di tassazione delle imposte cantonali e federali
- premio mensile della cassa malati
- certificato di rendite o salario (per ogni membro dell'economia domestica)
- Estratti conto degli ultimi tre mesi (per ogni membro dell'economia domestica)
- eventuali leasing e debiti
- preventivo/i o fattura/e correlati con la richiesta del sussidio
- l'eventuale aiuto di altri enti pubblici o privati e la relativa entità.

<sup>2</sup>La richiesta deve essere presentata di volta in volta ed è valida per l'anno civile in cui è stata inoltrata.

<sup>3</sup>Il Municipio può richiedere una dichiarazione che svincola medici, avvocati, funzionari, ecc. dal segreto medico, professionale e d'ufficio, nei casi di comprovata necessità.



<sup>4</sup>Il servizio sociale ha ampia facoltà di chiedere informazioni supplementari e di far completare la documentazione presentata.

<sup>5</sup>La richiesta di aiuto deve essere presentata entro un anno ad esclusione dell'art. 12 cpv. 3.

### **Obbligo del beneficiario**

**Art. 15** Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio, tramite il servizio sociale comunale, ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

### **Abusi**

**Art. 16** <sup>1</sup>La presentazione sarà negata se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazioni di dati.

<sup>2</sup>Rimane riservata l'azione penale.

<sup>3</sup>È riservata l'applicazione dell'art. 328 CCS.

### **Restituzioni**

**Art. 17** <sup>1</sup>La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

<sup>2</sup>Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo 1 anno in cui il Municipio o il servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebitamento, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

<sup>3</sup>La restituzione può essere condonata totalmente o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

### **Decisione**

**Art. 18** <sup>1</sup>Il servizio sociale presenta il proprio preavviso al Municipio, cui compete la decisione sulla domanda.

<sup>2</sup>È richiamata l'ordinanza municipale sulle deleghe di competenza decisionale all'amministrazione comunale.

## CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### **Rimedi giuridici**

**Art. 19** <sup>1</sup>Nel Caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

### **Entrata in vigore**

**Art. 20** <sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti locali.

<sup>2</sup>Il presente regolamento abroga e sostituisce i Regolamenti comunali dei previgenti 3 Comuni che con l'aggregazione hanno dato vita al nuovo Comune di Val Mara.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del.....

Approvato dalla Sezione Enti locali con decisione del .....